



regione campania

aslnapoli3sud

Corso Alcide De Gasperi n°167 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)



Oggetto: FORNITURA A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI ALIMENTI DIETETICI AI CITTADINI AFFETTI DA CELIACHIA TRAMITE PUNTI VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI. ATTO DI CONVENZIONE CON LA PARAFARMACIA "CELIAC STORE" DI RUSSO ANNA .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FARMACEUTICO ASL NA 3 SUD

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dipartimento Farmaceutico e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal dirigente del Servizio a mezzo di sottoscrizione della presente.

visto il decreto del Ministero della Salute 8 giugno 2001, che stabilisce che le ASL rilascino ai cittadini affetti da malattia celiaca dei "buoni" o "altri documenti di credito" utili per ottenere la fornitura a carico del SSN di prodotti dietetici, nei limiti di spesa previsti dal successivo D.M. 4 maggio 2006;

vista la delibera della Giunta Regionale della Campania n° 1244 del 31.07.2007, con la quale è stato disposto di modificare la regolamentazione regionale in materia, approvata con D.G.R.C. n° 6262 del 20.12.02 e la successiva D.G.R.C. n° 3274 del 19.12.2003;

considerato che, in particolare, è stato previsto che i prodotti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n° 2/2003 e del D.M. 08.06.01 e successive modifiche siano erogabili anche dai punti vendita convenzionati, in via sperimentale, per due anni dalla data di approvazione della stessa delibera n° 1244/07, in conformità a quanto previsto dalla L. R. n° 1 del 19.01.2007 - art. 31 comma 35;

considerato altresì, che con la stessa deliberazione è stato istituito l'Elenco Regionale dei punti abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici a carico del SSN e che il "documento di credito" rilasciato dalla ASL ai cittadini affetti da celiachia è spendibile nei punti vendita regolarmente iscritti nel suddetto Elenco e convenzionati con la ASL di residenza dei pazienti;

ritenuto pertanto, di dover provvedere alla predisposizione dell'atto di convenzione da stipulare con il citato punto vendita che ne facciano richiesta, redatta secondo quanto previsto nell'Allegato 1 alla D.G.R.C. n° 1244/07;

vista la nota Prot. n° 7396/DIF del 09.11.2011 e la delega del Direttore Generale a sottoscrivere la convenzione con il punto vendita di cui all'oggetto, già preventivamente autorizzato dalla Regione che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

considerato il D.D. n. 52 del 08.07.2011 ad oggetto: "DGRC n. 1244 del 13.7.2007 e succ integr. Elenco Regionale dei punti di vendita abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici a carico del



SSN. Iscrizione Ditta: Celiac Store di Russo Anna – Castellammare di Stabia – NA ASL Napoli 3 sud”;

PROPONE al DIRETTORE GENERALE:

Di prendere atto della convenzione stipulata con il seguente punto vendita abilitato alla vendita dei prodotti dietoterapici, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

Parafarmacia di “ **CELIAC STORE**” di **RUSSO ANNA**, con sede legale in Castellammare di Stabia alla Via Nocera n° 73, C.F.: RSS NNA 76P 45C 129Y, partita IVA n. 06863251218, iscritta al repertorio economico amministrativo di NAPOLI al n. 47.29.90 dal 05.05.2011, il cui esercizio commerciale denominato CELIAC STORE di RUSSO ANNA è ubicato in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Nocera n. 73;

Dipartimento Farmaceutico
Il Direttore
Dr. Eduardo Nava

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta dal Servizio nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore del Dipartimento Farmaceutico proponente nelle more delle nomine del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

- di prendere atto della convenzione stipulata con il seguente punto vendita abilitato alla vendita dei prodotti dietoterapici, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

Parafarmacia di “ **CELIAC STORE**” di **RUSSO ANNA**, con sede legale in Castellammare di Stabia alla Via Nocera n° 73, C.F.: RSS NNA 76P 45C 129Y, partita IVA n. 06863251218, iscritta al repertorio economico amministrativo di NAPOLI al n. 47.29.90 dal 05.05.2011, il cui esercizio commerciale denominato CELIAC STORE di RUSSO ANNA è ubicato in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Nocera n. 73;

- di incaricare, in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione il Dipartimento Farmaceutico che è responsabile di tutti i consequenziali adempimenti;
- di rendere la presente immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio D'Amora



DIPARTIMENTO FARMACEUTICO

Via dell'Amicizia n° 72 Palazzo ex INAM - 80035 Nola (NA)
Corso Alcide De Gasperi n°167 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 081.8223648 - 0818223609 - 0818729811 fax 0818223615
diopharm@aslnapoli3sud.it

ASL NAPOLI 3 SUD Direzionale Generale
9 9 NOV 2011
PERVENUTO



Prot. n° 7396/DIF
del 9/11/2011

A Direttore Generale ASL NA 3 Sud
SEDE

Oggetto: fornitura a carico del SSN di alimenti dietetici ai cittadini affetti da celiachia tramite punti vendita dei prodotti alimentari. Atto di convenzione.

Con riferimento alla stipula della convenzione con i punti vendita per la fornitura degli alimenti in oggetto, si precisa che la delibera G.R.C. n. 1244 del 31.07.2007 ha modificato la regolamentazione regionale in materia ed in particolare ha previsto che i prodotti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 2/2003 e del D.M. 06.06.2001, siano erogabili anche dai punti vendita convenzionati in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 1 del 19.01.2007, art. 31.

La regolamentazione regionale ha disposto la istituzione di un apposito Elenco regionale dei punti vendita abilitati all'erogazione dei prodotti dietoterapici a carico del SSN presso cui è "spendibile" il documento di credito rilasciato dalle AA.SS.LL.

I punti vendita autorizzati dalla Regione ed inseriti nell'Elenco Regionale, per poter erogare gli alimenti per celiachia a carico del SSN "spedendo" il documento di credito, devono sottoscrivere apposita convenzione con le AA.SS.LL. della Regione.

Considerato di dover provvedere alla predisposizione dell'atto di convenzione da stipulare con i punti vendita che ne facciano richiesta, redatta secondo quanto previsto nell'Allegato 1 della suddetta D.G.R.C. n° 1244/07;

Si chiede specifica delega a sottoscrivere l'atto di convenzione con il seguente punto vendita, già precedentemente autorizzato dalla Regione Campania con D.D. n. 52 del 08.07.2001:

Ditta : Celia Store di Russo Anna – Castellammare di Stabia – ASL NA 3 Sud "

Di detta convenzione si provvederà a proporre presa d'atto con specifico atto deliberativo.



Maurizio D'Amora
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio D'Amora

Eduardo Nava
Dipartimento Farmaceutico
Il Direttore
Dott. Eduardo NAVA

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE
DI ESERCIZI COMMERCIALI EX. D.LGS.114/1998**

TRA

La Azienda A.S.L.NA 3 SUD , sedente in Castellammare di Stabia, all'uopo rappresentata dal
Direttore del Dipartimento Farmaceutico, delegato dal Direttore Generale, p.t.
dr. ~~N.A.V.A.~~ ~~E.A.A.A.~~ Donato a SCISCIANÒ (NA) il 20-01-1959 all'uopo
domiciliato presso il Corso A. de Gasperi n. 167 80065 Castellammare di Stabia

E

La PARAFARMACIA del CELIAC STORE di RUSSO ANNA , con sede legale in Castellammare di
Stabia alla Via Nocera n° 73, codice fiscale RSS NNA 76P 45C 129Y - partita IVA 06863251218,
iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio di NAPOLI al n° 472990 dal
05.05.2011, il cui esercizio commerciale denominato CELIAC STORE di RUSSO ANNA è ubicato
in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Nocera n. 73

Premesso che

la Giunta Regionale della Campania con la DGRC n.1244 del 13.07.2007 ha previsto che:

- i prodotti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 2/2003 e del DM 8.6.2001, e succ, sono erogabili direttamente dalle ASL o attraverso le farmacie convenzionate; **dai punti di vendita convenzionati**, in via sperimentale per due anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, secondo quanto previsto nell'allegato n. 1 che forma parte integrante della presente deliberazione, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 1 del 19.1.2007 all'art. 31 comma 35.
- istituire l'Elenco Regionale dei punti di vendita abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici a carico del SSN
- E' a carico delle ASL, competenti per territorio, l'istruttoria della pratica e la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente. L'esito favorevole dell'istanza dovrà essere comunicato all'Assessorato alla Sanità - Settore Farmaceutico - per l'iscrizione nell'Elenco Regionale dei punti di vendita, istituito con la detta Delibera di Giunta Regionale unitamente all'approvazione del documento.
- il documento di credito è spendibile nei punti di vendita regolarmente iscritti nell'Elenco Regionale, istituito con la detta deliberazione, e convenzionati con l'ASL di residenza del paziente
- il Settore Farmaceutico provvederà attraverso decreti dirigenziali all'iscrizione nell'Elenco Regionale di cui sopra e ai successivi aggiornamenti



La PARAFARMACIA "CELIAC STORE" di RUSSO ANNA a seguito dell'istanza formulata in data 06 maggio 2011 e volta ad ottenere l'iscrizione nel suddetto Elenco della PARAFARMACIA CELIAC STORE di RUSSO ANNA per il punto vendita di via Nocera n. 73 in Castellammare di Stabia (NA), nonché **dell'esito favorevole** dell'istruttoria curata dall'ASL NA 3 SUD e comunicata dall'Assessorato alla Sanità- Settore Farmaceutico, è stata iscritta nell'**Elenco Regionale dei punti di vendita** abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici a carico del SSN giusta pubblicazione sul BURC n. 18 del 16 marzo 2009 del decreto dirigenziale n° 23 del di 26 febbraio 2009.

La iscrizione all'Elenco Regionale è condizione necessaria e indispensabile per la stipulazione delle relative convenzioni con le Aziende Sanitarie Locali

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1

OGGETTO E FINALITA'

1. Oggetto della presente convenzione è la erogazione a carico del SSR di prodotti dietetici senza glutine – indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute – a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs. 114/1998 e della L.R. 2/2003-comma 1.

ART.2

OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La PARAFARMACIA CELIAC STORE di RUSSO ANNA si impegna a :

- Garantire congruo assortimento dei prodotti siccome inseriti nel Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare – sezione 2 – di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti della nutrizione del Ministero della Salute;
- Garantire la fruibilità dei buoni/documenti di credito rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità definite dalla DGRC 6262 del 20/12/02 e succ. DRGC 3274 del 19/12/03, nonché delle ulteriori disposizioni integrative emanate dalla ASL NA 3 SUD;

- Provvedere alla consegna dei buoni/documenti di credito, siccome ricevuti, entro il giorno 30 (trenta) di ciascun mese successivo a quello della riscossione, alla ASL di residenza dell'assistito;
- Praticare, ai sensi di quanto stabilito dalla DGRC n° 1244/2007, sui prodotti erogati lo sconto non inferiore a quello definito con le farmacie convenzionate previo accordo con le loro rappresentanze di categoria;

La Azienda A.S.L. NA 3 SUD provvederà a :

- Predisporre nr.12 buoni/documenti di credito con valore cumulativo mensile conformi ai tetti di spesa previsti dal D.M. 4 maggio 2006 siccome distinti per sesso e per età.
- Liquidare e pagare in favore della PARAFARMACIA CELIAC STORE di RUSSO ANNA le somme rivenienti dai buoni consegnati dalla ditta convenzionata, in ragione degli sconti concordati sul prezzo indicato del prodotto ai sensi della DGRC n° 1244/2007, con frequenza non inferiore al mese e non superiore all'anno, secondo modalità e procedure conformi alle direttive ASL previa constatazione della regolarità fiscale delle richieste di pagamento.

ART.3

RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

La PARAFARMACIA CELIAC STORE di RUSSO ANNA assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART.4

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La durata della convenzione è fissata in 2 (due) anni decorrente dalla data di stipula della stessa.



2. Entrambi le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari – da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata a.r. -; in difetto la convenzione è prorogata di anno in anno.
3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora intervengano modifiche normative o di carattere provvedimenti – rese dall'Organo Centrale o dalla Regione Campania – tali da rendere illegittima la prosecuzione del rapporto.
4. In entrambi i casi di cui ai punti 2 e 3 , la PARAFARMACIA CELIAC STORE di RUSSO ANNA ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestatato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART.5

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Nel caso in cui l'inadempimento da parte di ciascuna contraente, anche di uno solo degli obblighi assunti, si protragga oltre il termine di 15 (quindici) giorni – che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. dalle parti medesime per porre fine all'inadempimento – quest'ultima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.
2. In ogni caso, si prevede che la ASL di NA 3 SUD possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
- Mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
 - Incorrendo la società nella violazione dell'art.3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART.6

FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno oggetto della competenza del Foro di Torre Annunziata.

2. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

ART.7

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto

C. NAVE... DI STABIA, li 03... 11... 2011.....

Per la ASL NA 3 SUD

per la PARAFARMACIA CELIAC STORE

Di RUSSO ANNA

Il Direttore Generale

Il Legale rappresentante p.t.

Per delega


Il Direttore del Dipartimento Farmaceutico



IL DIRETTORE
Dr. Eduardo NAVA

CELIAC STORE
di Russo Anna
Via Nocera 73/A
80053 Casore di Stabia
P. IVA. 06843251218

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullio)

Marco Tullio

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 39965 in data 18 NOV. 2011

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

[Signature]

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 17 NOV. 2011 A:

COLLEGIO SINDACALE	<i>[Handwritten mark]</i>	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
SERV. GABINETTO		DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
SERV. AFFARI GENERALI		DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
SERV. AFFARI LEGALI		DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		DISTRETTO N. 48	
SERV. ASSISTENZA SANITARIA		DISTRETTO N. 49	EX A.S.L. NA 4
SERV. CONTROLLO DI GESTIONE		DISTRETTO N. 50	
SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.		DISTRETTO N. 51	SERV. FASCE DEBOLI
SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN		DISTRETTO N. 52	SERV. PATOLOGIA CLINICA
SERV. GESTIONE RISORSE UMANE		DISTRETTO N. 53	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.		DISTRETTO N. 54	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.		DISTRETTO N. 55	EX A.S.L. NA 5
SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT		DISTRETTO N. 56	
SERV. ISPETTIVO		DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.		DISTRETTO N. 58	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.		DISTRETTO N. 59	
SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE		OO.RR. AREA NOLANA	
SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO		OO.RR. AREA STABIESE	
COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA		OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND		OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	
COORD.TO PROGETTI FONDI			